



Decisione/1889/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5400/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5400/TFNSVE/2025-2026, 5400 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FANFULLA (matricola 945196) contro la società GELBISON S.S.D. A.R.L. (matricola 953863) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore APRILE GIANCARLO (matricola 4917965)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Aprile Giancarlo (Matricola 4917965).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 96,00 (novantasei/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza del 14.09.2026, rilevato che la società ricorrente ASD FANFULLA (945196) non avesse provveduto a depositare le prove di accettazione e consegna del ricorso notificato a mezzo pec alla società resistente GELBISON S.S.D. A.R.L. (953863) in data 30.06.2026, concedeva alla stessa termine sino al 18 settembre 2026 per il deposito della predetta documentazione. In data 18.09.2026, la ricorrente depositava ricevute di accettazione e consegna della pec di notifica del ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dichiara tenuta la società GELBISON S.S.D. A.R.L. (953863) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Aprile Giancarlo (Matricola 4917965) nella misura di euro 96,00 (novantasei/00), in favore della società ASD FANFULLA (945196).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai